



COMUNE DI PISCINA

Città Metropolitana di Torino

VIA UMBERTO I°, 69

TEL. (0121) 57401

FAX. (0121) 570354

sindaco@comune.piscina.to.it

ORDINANZA N.8/2020

OGGETTO: OBBLIGO DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA PREVENZIONE, IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19, NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO CHE SI TERRÀ LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2020.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID - 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e il Decreto Legge del 30 luglio 2020 n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 15 ottobre 2020;
- Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con la Legge 22 maggio 2020 n. 35;
- Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- Ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno, del 9 luglio 2020 e del 1 agosto 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 prorogato dal successivo DPCM del 14 luglio 2020 e il DPCM del 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19" e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

RICHIAMATI i Decreti del Presidente della Giunta Regionale, n.68 del 13 giugno 2020, n.75 del 03 luglio 2020, n.76 del 11 luglio 2020, n.77 del 14 luglio 2020, n. 84 del 31 luglio 2020 e n. 85 del 10 agosto 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

PRESO ATTO:

- che il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, comma 8 prevede che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07 agosto 2020 all'art.1, comma 1, prevede: "ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID -19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque

in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza...”;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell’evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

CONSIDERATO che lunedì 5 ottobre 2020 si svolgerà la Festa della Madonna del Rosario (fiera d’autunno ed esposizione agricola);

PRESO ATTO che, pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio, rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali, soprattutto nelle situazioni ove il rischio di contagio è maggiore;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra riportate che attengono all’emergenza sanitaria in atto, dover adottare Ordinanza contingibile e urgente con l’applicazione delle seguenti misure, volte alla prevenzione, al contrasto e al contenimento dell’epidemia da COVID -19:

1) è obbligatorio l’utilizzo della mascherina di protezione delle vie respiratorie nell’ambito della Festa della Madonna del Rosario (fiera d’autunno ed esposizione agricola) nelle aree adibite a tale evento ed in particolare in Via Monviso, Piazza 31 Maggio, Viale Calvetti, Piazza Eugenio Corti, Via Don Germano Crotto, Via Roma e Piazza Libertà nella giornata di lunedì 5 ottobre dalle ore 08:00 alle ore 19:00 ;

2) possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano confort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;

- l’art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”;

ORDINA

Che in occasione della Festa della Madonna del Rosario (fiera d’autunno ed esposizione agricola) nella giornata di lunedì 5 ottobre dalle ore 08:00 alle ore 19:00

è fatto obbligo di uso di mascherine (copertura naso - bocca) nelle seguenti aree: in Via Monviso, Piazza 31 Maggio, Viale Calvetti, Piazza Eugenio Corti, Via Don Germano Crotto, Via Roma e Piazza Libertà;

DISPONE

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune e verrà trasmesso alla Polizia Locale al fine della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all’attuazione e al controllo. Il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni è il Comandante di Polizia Locale Dott. Alessandro Scherillo.

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19, convertito nella Legge 22 maggio 2020 n. 35 e ss.mm.ii..

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Piscina, 02.10.2020



Il Sindaco
Cristiano FAVARO